

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione internazionale, non-
ché per il contrasto dell'immigrazione illegale (2705)**

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.10000 (testo 2)/1

CRIMI, BUCCARELLA

All'emendamento 1.1000 (testo 2) delle Commissioni, sostituire le parole: «nè incrementi di dotazioni organiche», con le seguenti: «. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari, relativamente al personale di magistratura, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4, entro i limiti del ruolo organico di cui alla Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71.».

1.10000 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). – Sono istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale ha sede la Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazione organiche».

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 3 la parola: «6.785» è sostituita dalla seguente: «12.565»;

all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le controversie ed i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1. È competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato»;

all'articolo 22, comma 1, la parola: «8.293.766» è sostituita dalla seguente: «8.299.546», la parola: «25.990.691» è sostituita dalla seguente: «25.996.471», la parola: «31.450.766» è sostituita dalla seguente: «31.456.546», la parola: «31.320.363» è sostituita dalla seguente: «31.326.143»;

all'articolo 22, comma 1, lettera c), la parola: «1.699.494» è sostituita dalla seguente: «1.705.274», la parola: «3.135.457» è sostituita dalla seguente: «3.141.237», la parola: «2.779.792» è sostituita dalla seguente: «2.785.572», la parola: «2.649.389» è sostituita dalla seguente: «2.655.169», la parola: «6.785» è sostituita dalla seguente: «12.565».

Art. 2.

2.11/1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

All'emendamento 2.11, sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».

2.11

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo le parole: «conoscenza della lingua inglese» aggiungere le seguenti: «o della lingua francese».

Art. 3.

3.17 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e dello stato di cittadinanza italiana».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «Art. 19-bis», comma 1, dopo le parole: «dello stato di apolidia» inserire le seguenti: «ed in materia di cittadinanza italiana».

3.2000/1

CRIMI, BUCCARELLA

All'emendamento 3.2000, capoverso «4-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

3.2000 [id. a 3.27 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare le seguenti modificazioni:

*al comma 4 prima delle parole: «In deroga» sono inserite le seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis,»;
dopo il comma 4 è aggiunto, infine, il seguente:*

«4-bis. Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti emessi dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il col-

legio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione».

Art. 6.

6.2000/1

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

All'emendamento 6.2000, al capoverso «3-septies» al secondo periodo dopo le parole: «quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione» aggiungere le seguenti: «o quando l'interessato chieda di essere ascoltato».

6.2000/2

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

All'emendamento 6.2000, al capoverso «3-septies» al terzo periodo, dopo le parole: «Il procedimento è definito con decreto» sopprimere le seguenti: «non reclamabile» e dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Il decreto è reclamabile entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione.».

6.2000/3

BUCCARELLA

All'emendamento 6.2000, comma 3-septies, terzo periodo, sopprimere la parola: «non».

6.2000/4

BUCCARELLA

All'emendamento 6.2000, sopprimere il comma 3-novies.

6.2000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:

«0a) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità di cui al comma 3 è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ove non diversamente disposto dai commi seguenti.

3-*ter*. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento.

3-*quater*. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto è pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell'autorità di cui al comma 3. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile.

3-*quinqües*. Il ricorso è notificato all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorità può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e può depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine l'autorità deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento.

3-*sexies*. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-*quinqües*, secondo periodo.

3-septies. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto da effettuarsi a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di Cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.

3-octies. Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi è proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (VE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato.

3-novies. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai precedenti commi.

3-decies. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

3-undecies. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui ai precedenti commi, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza"».

Conseguentemente,

all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (VE) n. 604/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013»;

all'articolo 21, comma 1, le parole: «6, comma 1, lettere» sono sostituite dalle seguenti: «6, comma 1, lettere 0a)».

6.3000/1

SERRA

All'emendamento 6.3000, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Le Commissioni territoriali trasmettono in ogni caso gli atti e i provvedimenti emanati nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, entro cinque giorni dall'adozione, all'ufficio della questura territorialmente competente che ne cura la consegna al destinatario. La notifica degli atti e dei provvedimenti s'intende eseguita se nel termine di quindici giorni dal momento della loro trasmissione il richiedente rifiuta di ricevere l'atto o il provvedimento o di sottoscrivere la ricevuta comprovante l'avvenuta notificazione o risulti irreperibile. L'ufficio di questura territorialmente competente mediante messaggio di posta elettronica certificata, comunica l'esito della notifica indicando il giorno e l'ora alla Commissione territoriale competente.

3-bis. Ai fini della decadenza dai termini aventi ad oggetto le impugnazioni nei procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale, nei casi di incolpevole mancata conoscenza della trasmissione degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma, il richiedente è ammesso a provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento"».

6.3000/2

SERRA

All'emendamento 6.3000 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle ipotesi di irreperibilità del richiedente nell'ultimo domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo del 18 agosto 2015 n. 142 e nei casi di allontanamento ingiustificato dai centri di accoglienza e di revoca delle condizioni di accoglienza come disposto dagli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo, la notificazione s'intende eseguita dal momento della consegna dell'avviso di ricevimento alla Commissione territoriale della impossibilità della notificazione. Ai fini della decadenza dai termini aventi ad oggetto le impugnazioni nei procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale è fatta salva la facoltà del richiedente di ritirare il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale presso l'ufficio della questura territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla decisione"».

6.3000/3

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

All'emendamento 6.3000, alla lettera a), comma 3-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso di rifiuto o irreperibilità del richiedente la domanda di protezione internazionale sarà comunque dichiarata inammissibile»

6.3000/4

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

All'emendamento 6.3000, lettera a), capoverso «3-ter», ultimo periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

6.3000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto di sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. La notificazione avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale.

3-bis. Quando il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate nell'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma

2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni.

3-ter. Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilità del richiedente e nei casi in cui alla Commissione territoriale perviene l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione effettuata ai sensi del comma *3-bis* per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l'atto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita.

3-quater. Quando la notificazione è eseguita ai sensi del comma *3-ter*, copia dell'atto notificato è reso disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.

3-quinquies. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo allo stesso modo si procede quando il richiedente dichiara di voler ricevere le notificazioni ad un indirizzo di posta elettronica certificata al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo.

3-sexies. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge".

b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 11"».

Conseguentemente all'articolo 21, comma 3, le parole: «fino al novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al centottantesimo giorno».

6.29 (id. a 6.30)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il componente della Commissione che ha condotto il colloquio, subito dopo la rilettura ed in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione».

6.4000 (testo 3)/1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

All'emendamento 6.4000 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo sia stata formulata l'istanza di non avvalersi della stessa»;*
 - 2) *alla lettera b), sopprimere le parole da: «l'interessato» fino a: «introduttivo e» e le parole da: «sulla» fino a: «ricorrente»;*
 - 3) *sopprimere la lettera c).*
-

6.4000 (testo 3)/2

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

All'emendamento 6.4000 (testo 3), alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo sia stata formulata l'istanza di non avvalersi della stessa».

6.4000 (testo 3)/3

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

All'emendamento 6.4000 (testo 3), alla lettera b) sopprimere le parole da: «l'interessato» fino a: «introduttivo e» e le parole da: «sulla» fino a: «ricorrente».

6.4000 (testo 3)/4

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

All'emendamento 6.4000 (testo 3), apportare le seguenti modifiche:

- a) *alla lettera b), sostituire la parola: «e», con la seguente: «o»;*
- b) *sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti, o non sufficientemente approfonditi, nel corso della procedura amministrativa di primo grado ovvero dall'esame della videoregistrazione sia emersa una significativa discrepanza fra la medesima e la trascrizione del colloquio»;

- c) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) l'interessato chieda di essere ascoltato».

6.4000 (testo 3)/5

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

All'emendamento 6.4000 (testo 3), sopprimere la lettera c).

6.4000 (testo 3)/6

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

All'emendamento 6.4000 (testo 3), dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) l'interessato chieda di essere ascoltato».

6.4000 (testo 3)/7

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

All'emendamento 6.4000 (testo 3), aggiungere, in finem il seguente periodo: «Il giudizio relativo al riconoscimento della protezione internazionale deve avvenire, comunque, con udienza pubblica».

6.4000 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 11, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sostituire il comma 11 con il seguente: «L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

- a) la videoregistrazione non è disponibile;*
 - b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;*
 - c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado».*
-

6.60 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. In sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della video registrazione. Sulla istanza decide la Commissione territoriale con provvedimento non impugnabile».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, dopo le parole: «per motivi tecnici» inserire le seguenti: «o nelle circostanze di cui al n. 6-bis del comma precedente».

6.125

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 13, il sesto periodo è sostituito con il seguente: «La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissi-

sibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima».

Art. 8.

8.1 (testo 2)/1

CRIMI, BUCCARELLA

All'emendamento 8.1 (testo 2), comma 2, premettere le seguenti parole: «Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed».

8.1 (testo 2)/2

STEFANI, ARRIGONI

All'emendamento 8.1 (testo 2), al comma 1, capoverso «Art. 5-bis», al comma 2, sostituire la parola: «venti», con la seguente: «dieci».

8.1 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, aggiungere, la seguente lettera:

«a-bis) dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 5-bis. - (Iscrizione anagrafica). – 1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente.

2. È fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica della revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituiscono motivo

di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1.».

8.17

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera b), numero 3), terzultimo periodo, le parole: «quarto periodo del presente comma», sono sostituite con le seguenti: «quinto periodo del presente comma».

8.27

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 7, comma 5, dopo le parole: "le cui condizioni di salute", sono inserite le seguenti: "o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1,"».

8.28

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 7, comma 5, dopo le parole: "le cui condizioni di salute", sono inserite le seguenti: "o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1,"».

8.39/1

CRIMI, BUCCARELLA

All'emendamento 8.39, lettera a), sostituire la parola: «con», con la seguente: «o».

8.39/2

SACCONI

All'emendamento 8.39, alla lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e dopo le parole "in favore delle collettività locali"», sono inserite le seguenti: «nonché di concorso ai lavori di manutenzione e di gestione dei servizi interni ai locali che li ospitano.».

8.39

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis. (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «d'intesa con i Comuni», sono inserite le seguenti: «e con le regioni e le province autonome»;

b) al comma 2, dopo le parole: «con i Comuni», sono inserite le seguenti: «, con le regioni e le province autonome»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «i Comuni», sono inserite le seguenti: «, le regioni e le province autonome»;

d) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dai Comuni», sono inserite le seguenti: «, dalle regioni e dalle province autonome».

Art. 10.

10.10

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera b), terzultimo periodo, le parole: «secondo periodo», sono sostituite con le seguenti: «terzo periodo del presente comma».

Art. 11.

11.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019».

Art. 12.

12.2/1

CRIMI

All'emendamento 12.2, prima delle parole: «al fine», inserire la seguente: «anche».

12.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «esigenze di servizio», aggiungere le seguenti: «al fine di accelerare la fase dei colloqui».

12.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017», con le seguenti: «la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2017».

12.100 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In relazione alla necessità di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale, il Ministero dell'interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Entro il predetto termine, il medesimo ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno.».

Art. 13.

13.550 [già 13.0.1 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la celerità di espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente articolo non si applica il limite sull'integrazione del numero di componenti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e a ciascuna delle sotto commissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati».

Art. 14.

14.3 (testo 4)/1

CRIMI, BUCCARELLA

All'emendamento 14.3 (testo 4), primo periodo, dopo le parole: «continente africano», inserire le seguenti: «per le finalità di cui al presente decreto-legge.».

14.3 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti unità. A tal fine è autorizzata la spesa di 203.000 euro per l'anno 2017, di 414.120 euro per l'anno 2018, di 422.402 euro per l'anno 2019, di 430.850 euro per l'anno 2020, di 439.467 euro per l'anno 2021, di 448.257 euro per l'anno 2022, di 457.222 euro per l'anno 2023, di 466.366 euro per l'anno 2024, di 475.694 euro per l'anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere dall'anno 2026».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1:

all'alinea, le parole: «pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 8.395.266 euro per l'anno 2017, a 26.197.751 euro per l'anno 2018, a 31.661.967 euro per l'anno 2019, a 31.535.788 euro per l'anno 2020, a 31.540.097 euro per l'anno 2021, a 31.544.492 euro per l'anno 2022, a 31.548.974 euro per l'anno 2023, a 31.553.546 euro per l'anno 2024, a 31.558.210 euro per l'anno 2025 e a 31.562.967 euro a decorrere dall'anno 2026»;

alla lettera c), le parole: «quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020», sono sostituite con le seguenti: «quanto a 1.800.994 euro per l'anno 2017, a 3.342.517 euro per l'anno 2018, a 3.022.396 euro per l'anno 2019 e a 2.891.993 euro a decorrere dall'anno 2020» e le parole da: «101.500 euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «203.000 euro per

l'anno 2017, per 414.120 euro per l'anno 2018, per 485.208 euro a decorrere dall'anno 2019».

14.4 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente all'articolo 22, comma 1:

all'alinea, le parole: «pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 10.793.766 euro per l'anno 2017, a 30.990.691 euro per l'anno 2018, a 36.450.766 euro per l'anno 2019 e a 36.320.363 euro»;

alla lettera c), le parole: «quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020», *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.199.494 euro per l'anno 2017, a 8.135.457 euro per l'anno 2018, a 7.779.792 euro per l'anno 2019 e a 7.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020» *e le parole da:* «101.500 euro» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «2.601.500 euro per l'anno 2017, per 5.207.060 euro per l'anno 2018, per 5.242.604 euro a decorrere dall'anno 2019».

Art. 19.

19.15

Ritirato

CASSON, DIRINDIN, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Al comma 3, sostituire le parole: «In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2», *con le seguenti:* «In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2».

19.28/1

ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ZIN

All'emendamento 19.28, aggiungere, in fine, il seguente capovero:
«Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Per i primi tre anni di utilizzo, per le strutture destinate all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, le norme in materia di requisiti strutturali, di prevenzione incendi e di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, nonché le ulteriori norme e direttive in materia applicabili alle strutture con capacità ricettiva fino a 25 persone, si applicano fino ad una capacità ricettiva di 50 persone"».

19.28

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sentita il presidente della regione», inserire le seguenti: «e della provincia autonoma».

19.32 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Nei centri di cui al presente comma», inserire le seguenti: «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e».

19.42 (testo 2)

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire ed assicurare un miglior livello qualitativo del servizio e una miglior tutela dei diritti delle persone ospitate, per l'affidamento della gestione dei centri di permanenza per i rimpatri a soggetti, enti o associazioni costituisce titolo preferenziale la dotazione di personale formato alle funzioni connesse alla specifica natura dei centri di permanenza per i rimpatri. Per favorire lo sviluppo di competenze connesse alla qualità e alla specificità del servizio, nonché il rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, oltre che per scoraggiare operazioni di concentrazione o la creazione di rendite di posizione volte ad impedire l'accesso a nuovi operatori, la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri è affidata a società, enti o associazioni che non gestiscano

già centri di accoglienza, salvo il caso che al bando non abbiano partecipato soggetti rispondenti al suddetto requisito».

19.47 (testo 3)/1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

All'emendamento 19.47 (testo 3), al comma 5-bis, sopprimere le parole da: «all'articolo 4», fino a: «sono soppresse».

19.47 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di rafforzare le attività socio-sanitarie ed assistenziali a favore dei migranti e richiedenti asilo e la capacità ricettiva dell'Associazione della Croce rossa italiana nei confronti titolari di protezione umanitaria, al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

all'articolo 1, comma 4, lettera *r*), dopo le parole: "norme statutarie", aggiungere: "mediante la costituzione di specifiche sezioni di donatori volontari di sangue che si conformano ai requisiti di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219";

all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.";

all'articolo 8, comma 2: il primo periodo è sostituito dai seguenti: "A far data dal 1° gennaio 2018 l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato Regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e*) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b*) quale comitato di sorveglianza. Detti organi restano in carica per 3 anni e possono essere proro-

gati, per motivate esigenze, dal ministero vigilante, per ulteriori 2 anni. La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 sono abrogati. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° gennaio 2018 sottoindicato, operante per il trasferimento anche in soprannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017 i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. Alla conclusione della liquidazione,"; al secondo periodo le parole "Alla medesima data" e le parole "salvo quelli relativi al personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria." sono soppresse».

19.0.7 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Minori non accompagnati)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati».

Art. 21.

21.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 4, sostituire le parole: «di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c)», con le seguenti: «di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b)».

21.0.1000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

*(Sospensione di adempimenti e versamenti tributari
nell'isola di Lampedusa)*

1. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa in ragione dei flussi migratori e dei connessi adempimenti in materia di protezione umanitaria, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 15 dicembre 2017. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti sono effettuati con le modalità e con i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

Art. 22.

22.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017», con le seguenti: «pari a 8.493.766 euro per l'anno 2017».

22.300

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) quanto a 200.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»
